DECISIONE (UE) 2026/812 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 marzo 2026

che modifica la decisione (UE) 2019/1743 sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) *(BCE/2026/10)*

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2, primo trattino,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1, primo trattino, e gli articoli 17 e 19,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio direttivo può adeguare la remunerazione di tutte o di parte delle riserve detenute dagli enti presso le banche centrali dell'Eurosistema. In data 11 dicembre 2025 il Consiglio direttivo ha deciso di semplificare la remunerazione delle riserve in eccesso ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea (BCE/2019/31) ([1]). Tale recente decisione del Consiglio direttivo riguarda esclusivamente le riserve in eccesso detenute da enti che sono controparti idonee nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema ai sensi dell'articolo 55 dell'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ([2]) (di seguito le «controparti idonee») nei propri conti di riserva presso la banca centrale nazionale (BCN) competente e che soddisfano le condizioni di accesso alle operazioni di deposito presso la banca centrale dell'Eurosistema ai sensi dell'articolo 22 dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). In conformità alla decisione del Consiglio direttivo, è opportuno che tali riserve in eccesso siano remunerate al tasso sui depositi presso la banca centrale non solo quando tale tasso è negativo, ma anche quando è pari allo 0 per cento oppure è positivo.

(2) Questa misura è intesa a migliorare l'efficienza operativa e della gestione dei rischi sia per l'Eurosistema che per le controparti idonee di politica monetaria, riducendo il carico di lavoro operativo e i rischi connessi ai trasferimenti giornalieri di fondi ai depositi presso l'Eurosistema, riducendo l'impatto degli incidenti di TARGET alla fine della giornata operativa di TARGET nonché affrontando una serie di questioni connesse all'applicazione degli obblighi di riserve minime ([3]). Inoltre, la misura sosterrà il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e del regolamento dei pagamenti istantanei a fronte della maggiore necessità di fondi disponibili per il regolamento sulla piattaforma di regolamento dei pagamenti istantanei di TARGET (TARGET Instant Payment Settlement, TIPS) per regolare volumi crescenti di pagamenti istantanei a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]). Si prevede che l'allineamento della remunerazione delle riserve in eccesso al tasso di remunerazione dei depositi presso la banca centrale ridurrà i considerevoli trasferimenti giornalieri dai conti correnti delle controparti idonee verso i depositi presso l'Eurosistema, finalizzati a trarre beneficio dalla remunerazione al tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale.

(3) La misura riguarda esclusivamente le riserve in eccesso delle controparti idonee che soddisfano le condizioni di accesso alle operazioni di deposito presso la banca centrale, in quanto solo queste ultime possono trasferire fondi ai depositi presso la banca centrale. È pertanto opportuno distinguere tra la remunerazione delle riserve in eccesso appartenenti a tali controparti e quella delle riserve appartenenti a enti che non sono controparti idonee oppure che non soddisfano le condizioni di accesso alle operazioni di deposito presso la banca centrale. Le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema sono a disposizione di un'ampia gamma di controparti, a condizione che soddisfino i criteri di idoneità di cui all'articolo 55 dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Di conseguenza, per assicurare la coerenza e l'integrità del quadro di riferimento delle controparti dell'Eurosistema, è opportuno che solo le controparti idonee che soddisfano le condizioni di accesso alle operazioni di deposito presso la banca centrale traggano beneficio dalla remunerazione delle riserve in eccesso al tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale.

([1]) Decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2019, sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (GU L 267 del 21.10.2019, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1743/oj).

([2]) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/510/oj).

([3]) Regolamento (UE) n. 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull'applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/378/oj).

([4]) Regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro (GU L, 2024/886, 19.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/886/oj).